



Area Regolamentazione Mercato
Ufficio Usi

Prot. n. 89660 del 16.12.2011

UFFICIO DI AGI SANT'ANTONIO

20 DIC. 2011

N. 25010

Agli Enti in indirizzo
LORO SEDI

Oggetto: Revisione della " Raccolta Provinciale degli Usi ".

Con deliberazione n. 105 del 27 ottobre 2011, la Giunta Camerale ha approvato il nuovo testo della "Raccolta Provinciale degli Usi 2010" così come esitato dalla Commissione per la revisione.

Ai sensi dell'art. 17 della circolare n. 1695/c del 2/07/1964 del Ministero Industria, Commercio e Artigianato, riferita alla materia in oggetto, la Giunta camerale ha disposto la trasmissione agli Enti indicati all'art. 6 delle norme organiche allegate alla stessa circolare, della nuova "Raccolta Provinciale degli Usi 2010" per disporre la pubblicazione nei modi di legge, al fine di consentire agli interessati di formulare eventuali nuove proposte o osservazioni, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione.

Pertanto, affinché gli Enti, le categorie economiche, gli studiosi e gli esperti possano venire a conoscenza e possano formulare a questa Camera di Commercio, ulteriori motivate e documentate osservazioni ed eventuali proposte in merito agli usi contenuti nella nuova "Raccolta 2010", si chiede alla S.V. di procedere alla pubblicazione nell'albo di apposito avviso, rendendo disponibile la consultazione del testo a tutti gli interessati.

Dell'avvenuta pubblicazione si prega di dare conferma a quest'ufficio, con indicazione della data e del numero di protocollo, per posta certificata, fax al numero 095.311220 ovvero per posta raccomandata all' Ufficio Usi, Camera di Commercio di Catania, Salita Cappuccini n.2, 95124 - Catania.

Allegato alla presente troverà il file in formato pdf della "Nuova raccolta degli Usi 2010".

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare l'Ufficio, ai numeri tel. 095.7361321/320, o all'indirizzo di posta elettronica : carmelo.milazzo@ct.camcom.it.

distinti saluti



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Alfio Pagliaro

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. CATANIA

LINEA DI CREDITO ANTONIO
RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI 2010

20 DEC. 2011

FEOL. N. 25010

TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

Art. 1 - Qualifiche

Accanto alle più comuni qualifiche (es.: venditore, compratore, mediatore, etc.), normalmente desunte dalla legislazione, in particolare dal Codice Civile, risultano consolidate nell'ambito provinciale alcune qualifiche fra cui:

- a) "Sinsali", sinonimo di mediatore e "sinsalia" sinonimo di provvigione;
- b) "Niguzianti", cioè commerciante;
- c) "Mirceri" o "mirceria", cioè venditore o venditrice di merci, di solito al minuto.

Art. 2 – Denominazioni: rinvio

Le denominazioni vengono indicate negli articoli relativi alle singole materie.

Art. 3 – Clausole principali

Le clausole principali sono:

A) Clausola "senza responsabilità del cedente".

Nei contratti di compravendita con formula senza responsabilità deve intendersi nel senso che il cedente del contratto non assume responsabilità di adempimento da parte del venditore originario verso il nuovo compratore; tuttavia la responsabilità del cedente resta sempre integra e impregiudicata verso il primo venditore nel caso in cui il compratore si rendesse inadempiente alla scadenza.

B) Clausola "circa"

La parola circa aggiunta spesso nei contratti di compravendita, dopo l'indicazione della quantità della merce contrattata, fa variare del 10% in più o in meno la quantità della merce indicata se trattasi di merce alla rinfusa; del 5% in più o in meno quando si tratti di merce in sacchi.

C) Clausola "spedizione pronta" apposta nelle copie di commissione.

La clausola spedizione pronta apposta nelle copie di commissione, si riferisce a merce pronta in magazzino ed il venditore è tenuto ad effettuare subito la spedizione. Abitualmente è consentita una tolleranza di pochi giorni (che a seconda dei vari articoli può variare da due ad otto giorni) unicamente necessari per approntare la spedizione medesima. In caso di spedizione via mare essa deve essere effettuata con la prima nave utile.

D) Clausola "consegna franco vagone stazione arrivo".

Nel contratto di compravendita la clausola consegna franco vagone alla stazione di arrivo, implica la consegna effettiva alla stazione di arrivo a carico del venditore, restando a carico di esso tutti i rischi del viaggio. Se per l'effettiva consegna della merce è necessario fare un esame preciso e la pesatura dei colli, queste operazioni vengono fatte nel magazzino del compratore dove la merce verrà trasportata dalla stazione a spese del compratore ed alla presenza di incaricati del venditore.

E) Clausola "consegna per i primi di un mese".

E' uso di piazza che quando per una data merce si conviene la consegna per i primi di un mese, si deve intendere che la consegna deve essere fatta non più tardi del giorno 5.

F) Clausola "lasciar per conto".

La formula di commercio lasciar per conto si suole impiegare nel caso che il committente – o per infrazione alle condizioni contrattuali o perchè la merce all'arrivo non corrisponde alle marche stabilite e/o alle qualità pattuite – lascia la merce per conto della casa mittente.

Per consuetudine, in tal caso, ritirando la merce nei magazzini del compratore per conto del venditore, non si fa mai pagare alcuna indennità a titolo di deposito. Se la merce lasciata per conto si trovi in dogana, quantunque il lasciar per conto rappresenti un modo amichevole di risoluzione del contratto di compravendita della merce, il venditore è tenuto a pagare l'indennità di magazzinaggio e di custodia se è provato che la merce è stata rifiutata dal compratore per fatto e per colpa del venditore o mittente.

G) Clausola "pagamento contro documenti".

Nella compravendita di merce la clausola pagamento contro documenti porta i seguenti effetti:

il compratore deve pagare il prezzo solamente ed esclusivamente al possessore dei documenti ritirandoli. Il pagamento, altrimenti fatto, lascia sempre il compratore responsabile ed obbligato verso il latore dei documenti. Tale responsabilità non cesserebbe nemmeno quando, per un caso qualsiasi, la merce venisse consegnata ed il pagamento effettuato senza il ritiro dei documenti.

Il documento principale è la polizza di carico all'ordine del compratore o a lui girata. Possono anche essere uniti alla polizza di carico la fattura della casa venditrice e la tratta per l'ammontare della spedizione. La fattura può anche essere spedita direttamente alla casa compratrice.

La fattura, spedita quietanzata, va unita alla polizza di carico.

H) Clausola "pagamento pronto cassa e per cassa".

Il pagamento pronto cassa e per cassa deve verificarsi alla consegna dei documenti presentati o dall'agente o da istituti di credito se la merce viene da altra piazza; se è merce della stessa piazza il pagamento si verifica appena consegnata la merce.

Lo stesso si può dire per la voce: pagamento "per cassa", con la differenza che con questa formula si suole accordare per il pagamento una dilazione di 3 o 4 giorni all'acquirente, avuto riguardo alla di lui solvibilità.

I) Clausola "posto Catania".

E' uso che la clausola posto Catania fra contraenti dell'interno della Sicilia, per merce trasportata per ferrovia, equivalga a "franco stazione Catania"; invece per merce trasportata per autocarro il posto Catania equivale a consegna al magazzino del compratore.

Art. 4 – Mediazioni in genere

Non risultano accertati usi nelle mediazioni in genere.